



UNIVERSITÀ  
DI TRENTO

DIPARTIMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

lawtech

The Law and Technology Research Group

# Diritto civile A-E

## Lezione 18 – Il diritto alla cancellazione e la deindicizzazione

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza  
a.a. 2021-2022

Roberto Caso

# L'ordine del ragionamento

1. Casi 18-1 e 18-2
2. Il diritto alla cancellazione e alla deindicizzazione
3. Possibili soluzioni ai casi 18-1 e 18-2. Caso 18.3

# 1. Caso 18-1

- Il sig. X, candidato alle ultime elezioni politiche, chiede a un gestore di motore di ricerca di provvedere alla deindicizzazione su scala globale di URL che lo descrivono come autore di ripetute molestie ai danni di donne consistenti in diversi atti di cyberstalking.
- Il gestore del motore di ricerca si rifiuta.

# 1. Caso 18-2

- Il sig. Y, amministratore unico di una società di rappresentanza di dispositivi medicali, chiede nel gennaio 2020 alla ABC, editore del quotidiano on line «Q», la cancellazione della notizia giornalistica «Truffa Asl della città di T. per fornitura di protesi, patteggia otto mesi», apparsa sul medesimo quotidiano nel gennaio 2018.
- L'editore si rifiuta di cancellare la notizia.

## 2. Il diritto all'oblio nell'era di Internet → Lezione 18

- La Rete non dimentica e deforma la memoria
- Dir. 95/46 diritto alla cancellazione
- Cass. 5 aprile 2012, n. 5525 (archivi storici di giornali): il titolare di un organo di informazione è tenuto a garantire la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia di cronaca -  
→ identità personale (Lezione 13)

# Shoshana Zuboff. “Il capitalismo della sorveglianza” (2019)

- “La missione di Google, “organizzare tutta l’informazione del mondo e renderla universalmente accessibile e utile”, a cominciare dal web, ci ha cambiato la vita. Di certo ne abbiamo tratto **enormi benefici**, **accettando però che informazioni normalmente destinate a invecchiare e a essere dimenticate ora rimangono per sempre giovani**, in evidenza, sul proscenio dell’identità digitale di ognuno.”



## 2. Dir. 95/46 – Art. 12, lett. b)

- Articolo 12 Diritto di accesso
- Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento:
  - [...]
  - b) a seconda dei casi, la rettifica, la **cancellazione** o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati;
  - [...]

## 2. Dir. 95/46 – Art. 14, comma 1, lett.a)

- Articolo 14 - Diritto di opposizione della persona interessata
- Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto:
  - a) almeno nei casi di cui all'articolo 7, lettere e) e f), di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. In caso di opposizione giustificata il trattamento effettuato dal responsabile non può più riguardare tali dati;



## 2. Corte di Giustizia UE causa C-131/12 – Google Spain (Costeja) 2014 - fatti

- Il 5 marzo 2010, il sig. Costeja González, cittadino spagnolo con domicilio in Spagna, ha presentato dinanzi all'AEPD [Agencia Española de Protección de Datos] un reclamo contro La Vanguardia Ediciones SL, che pubblica un quotidiano di larga diffusione, soprattutto in Catalogna (Spagna) (in prosieguo: «La Vanguardia»), nonché contro Google Spain e Google Inc. Tale reclamo era fondato sul fatto che, allorché un utente di Internet introduceva il nome del sig. Costeja González nel motore di ricerca del gruppo Google (in prosieguo: «Google Search»), otteneva dei link verso due pagine del quotidiano di La Vanguardia rispettivamente del 19 gennaio e del 9 marzo 1998, sulle quali figurava un annuncio, menzionante il nome del sig. Costeja González, per una vendita all'asta di immobili connessa ad un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti previdenziali.

## 2. Corte di Giustizia UE causa C-131/12 – Google Spain 2014 - fatti

- Mediante detto reclamo, il sig. Costeja González chiedeva, da un lato, che fosse ordinato a La Vanguardia di sopprimere o modificare le pagine suddette affinché i suoi dati personali non vi comparissero più, oppure di ricorrere a taluni strumenti forniti dai motori di ricerca per proteggere tali dati. Dall'altro lato, egli chiedeva che fosse ordinato a Google Spain o a Google Inc. di eliminare o di occultare i suoi dati personali, in modo che cessassero di comparire tra i risultati di ricerca e non figurassero più nei link di La Vanguardia.

## 2. Corte di Giustizia UE causa C-131/12 – Google Spain 2014 - massima

- Gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita.

## 2. Corte di Giustizia UE causa C-131/12 – Google Spain 2014 - argomenti

- A questo proposito occorre anzitutto rilevare che, come si è constatato ai punti da 36 a 38 della presente sentenza, un trattamento di dati personali, quale quello in esame nel procedimento principale, effettuato dal gestore di un motore di ricerca, **può incidere significativamente sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali**, nel caso in cui la ricerca con l'aiuto di tale motore venga effettuata a partire dal nome di una persona fisica, dal momento che detto trattamento consente a qualsiasi utente di Internet di ottenere, mediante l'elenco di risultati, **una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona reperibili su Internet, che toccano potenzialmente una moltitudine di aspetti della sua vita privata e che, senza il suddetto motore di ricerca, non avrebbero potuto – o solo difficilmente avrebbero potuto – essere connesse tra loro, e consente dunque di stabilire un profilo più o meno dettagliato di tale persona.**

## 2. Corte di Giustizia UE causa C-131/12 – Google Spain 2014 - argomenti

- Inoltre, l'effetto dell'ingerenza nei suddetti diritti della persona interessata risulta moltiplicato in ragione del ruolo importante che svolgono Internet e i motori di ricerca nella società moderna, i quali conferiscono alle informazioni contenute in un siffatto elenco di risultati **carattere ubiquitario** (v., in tal senso, sentenza eDate Advertising e a., C 509/09 e C 161/10, EU:C:2011:685, punto 45).

## 2. Corte di Giustizia UE causa C-131/12 – Google Spain 2014 - argomenti

- Vista la gravità potenziale di tale ingerenza, è giocoforza constatare che quest'ultima **non può essere giustificata dal semplice interesse economico del gestore di un siffatto motore di ricerca** in questo trattamento di dati. Tuttavia, poiché la soppressione di link dall'elenco di risultati potrebbe, a seconda dell'informazione in questione, avere **ripercussioni sul legittimo interesse degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso** a quest'ultima, occorre ricercare, in situazioni quali quelle oggetto del procedimento principale, **un giusto equilibrio segnatamente tra tale interesse e i diritti fondamentali della persona di cui trattasi derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta.**

## 2. Corte di Giustizia UE causa C-131/12 – Google Spain 2014 - argomenti

- Se indubbiamente **i diritti della persona** interessata tutelati da tali articoli **prevalgono, di norma**, anche sul citato interesse degli utenti di Internet, **tale equilibrio può nondimeno dipendere, in casi particolari, dalla natura dell'informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona suddetta, nonché dall'interesse del pubblico a disporre di tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica.**

## 2. Corte di Giustizia UE causa C-131/12 – Google Spain 2014 - argomenti

- In proposito occorre rilevare che, **tenuto conto della facilità con cui informazioni pubblicate su un sito web possono essere riprodotte su altri siti**, nonché del fatto che i responsabili della loro pubblicazione non sempre sono assoggettati alla normativa dell'Unione, **non sarebbe possibile realizzare una tutela efficace e completa delle persone interessate nel caso in cui queste dovessero preventivamente o in parallelo ottenere dagli editori di siti web la cancellazione delle informazioni che le riguardano.**



## 2. Corte di Giustizia UE causa C-131/12 – Google Spain 2014 - argomenti

- Inoltre, il trattamento da parte dell'editore di una pagina web, consistente nella pubblicazione di informazioni relative a una persona fisica, può, eventualmente, essere effettuato «esclusivamente a scopi giornalistici» e beneficiare così, a norma dell'articolo 9 della direttiva 95/46, di deroghe alle prescrizioni dettate da quest'ultima, **mentre non sembra integrare tale ipotesi il trattamento effettuato dal gestore di un motore di ricerca.**

## 2. Corte di Giustizia UE causa C-131/12 – Google Spain 2014 - argomenti

- Infine, occorre constatare che non soltanto il motivo giustificante, a norma dell'articolo 7 della direttiva 95/46, la pubblicazione di un dato personale su un sito web non coincide necessariamente con il motivo che si applica all'attività dei motori di ricerca, ma che, anche quando tale coincidenza sussista, **il risultato del bilanciamento degli interessi in gioco da effettuarsi ai sensi degli articoli 7, lettera f), e 14, primo comma, lettera a), di detta direttiva può divergere a seconda che si tratti del trattamento effettuato dal gestore di un motore di ricerca o di quello effettuato dall'editore di detta pagina web, in quanto, da un lato, i legittimi interessi che giustificano questi trattamenti possono essere differenti e, dall'altro, le conseguenze che tali trattamenti hanno per la persona interessata, e segnatamente per la sua vita privata, non sono necessariamente le stesse.**

# Shoshana Zuboff. “Il capitalismo della sorveglianza” (2019)

- “Il verdetto, che spesso viene sminuito come una considerazione tecnica e legale sull’eliminazione o il delinking dei dati personali, in realtà ha rappresentato **un momento chiave nel quale la democrazia ha cominciato a riprendersi il futuro dalle mani di chi se n’era impossessato unilateralmente.** L’analisi della corte stabilì che il futuro apparteneva alle persone, rifiutando l’idea dell’inevitabilità tecnologica di Google e riconoscendo invece che i risultati delle ricerche sono il prodotto contingente di interessi economici specifici.”.



# Shoshana Zuboff. “Il capitalismo della sorveglianza” (2019)

- “Ristabilendo il diritto a essere dimenticati, la corte ha dichiarato che **l’autorità decisionale sul futuro digitale spetta alle persone, alle loro leggi e alle loro istituzioni democratiche.** Ha affermato che gli individui e le società democratiche possono combattere e vincere per il proprio diritto al futuro, anche se contrapposti a una grande potenza privata. ”



## 2. Pardolesi (2017)

- Resta il disagio prodotto dal paradosso in virtù del quale la riedizione di rimbalzo della notizia incorre nella contrarietà al diritto, mentre vi si sottrae la sua versione originale: un po' come opinare che non incorra nei rigori della legge la pubblicazione di un articolo su un quotidiano, laddove vi incappà la sua riproposizione in una rassegna stampa. Viene così profilandosi **un'ipocrisia discriminatoria**, in ragione della quale l'immediata disponibilità del dato preoccupa molto di più della sua disponibilità tout court: poco importa, dunque, che l'informazione sia comunque accessibile, basta che non sia a portata di un click del vostro computer. Dove si scopre, per altra e inopinata via, che – come insegnava a suo tempo Marshall McLuhan – il medium è il messaggio; meglio, che la stessa ossessione, la quale in positivo induce a ritenere che o si figura nei primi tre posti dei risultati della *query* o non si esiste, in negativo porta a ravvisare, nell'emersione di un dato che non ci attalenta, una sorta di lettera scarlatta digitale.

## 2. Pardolesi (2017)

- Qui conviene sottolineare come questa impostazione prelude ad un bilanciamento fortemente compromesso degli interessi in gioco. Va da sé che di una valutazione incrociata di tal fatta non si possa fare a meno, data la materia con cui ci si misura: con tutti i rischi di paternalismo che vi sono inevitabilmente connessi. Ma spingersi oltre e preconizzare gli esiti di quel bilanciamento è impresa assai più rischiosa. Se si può ragionevolmente convenire che l'interesse della persona a «nascondere» o «modulare» la propria presenza in rete sia normalmente destinato a prevalere su quello economico del gestore del motore di ricerca, **appare assai più questionabile la pretesa che analoga prevalenza debba presumersi nei confronti dell'interesse di chi cerca l'informazione.** Eppure, la Corte non sembra nutrire dubbi al riguardo: «i diritti fondamentali di cui [agli art. 7 e 8 cit.] prevalgono, in linea di principio, [...] anche sull'interesse di tale pubblico a trovare l'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona».

## 2. Google – Rapporto di trasparenza 27.10.2021

### Rimozione degli URL da Ricerca Google per privacy

In una [sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del maggio 2014](#), la corte ha stabilito che gli utenti hanno il diritto di chiedere ai motori di ricerca come Google di rimuovere determinati risultati relativi alle query basate sul nome di una persona. Il motore di ricerca deve conformarsi qualora i link in questione siano "inadeguati, irrilevanti o non più rilevanti, o eccessivi", tenuto conto di fattori di interesse pubblico tra cui il ruolo dell'individuo nella vita pubblica. Le pagine vengono rimosse dai risultati solo in risposta a query relative al nome dell'individuo. Rimuoviamo gli URL da tutti i risultati delle ricerche Google relativi al territorio europeo (risultati che riguardano utenti in Francia, Germania, Spagna ecc.) e utilizziamo i segnali di geolocalizzazione per limitare l'accesso all'URL dal paese della persona che ne richiede la rimozione. Il grafico seguente mostra il numero totale di richieste che abbiamo ricevuto e il numero totale degli URL di cui è stata richiesta la rimozione dal 29 maggio 2014.


Richieste di rimozione

1.177.684

URL di cui è stata richiesta la rimozione


4.583.122

## 2. Google – Rapporto di trasparenza 27.10.2021






## 2. Google – Rapporto di trasparenza 27.10.2021 - Italia



## 2. Google – Rapporto di trasparenza 27.10.2021



## 2. Regolamento (UE) 2016/679, considerando 65

- Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che la riguardano e il «diritto all'oblio» **se la conservazione di tali dati violi il presente regolamento o il diritto dell'Unione o degli Stati membri** cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l'interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che **non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati**, quando abbia **ritirato il proprio consenso** o si sia **opposto al trattamento dei dati personali** che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento.

## 2. Regolamento (UE) 2016/679, considerando 65

- **Tale diritto è in particolare rilevante se l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L'interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore. Tuttavia, dovrebbe essere lecita l'ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.**

## 2. Regolamento (UE) 2016/679, considerando 66

- Per rafforzare il «diritto all'oblio» nell'ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da **obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali**. Nel fare ciò, è opportuno che il titolare del trattamento adotti **misure ragionatevoli** tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del titolare del trattamento, comprese misure tecniche, per informare della richiesta dell'interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali.

## 2. Regolamento (UE) 2016/679, art. 17

- Par. 1 diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali e “motivi” per i quali si ha diritto
- Par. 2 obblighi del titolare: cancellazione e misure ragionevole, anche tecniche, per informare i terzi titolari del trattamento
- Par. 3 casi di non applicazione del diritto di cancellazione

## 2. Corte di Giustizia UE G.C. c. CNIL causa C-136/17, in Foro it., 2019, IV, 594 – categorie particolari di dati

- Le disposizioni della direttiva 95/46 devono essere interpretate nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando riceve una richiesta di deindicizzazione riguardante un link verso una pagina web nella quale sono pubblicati dati personali rientranti nelle categorie particolari di cui all'articolo 8, paragrafi 1 o 5, di tale direttiva, deve – sulla base di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie e tenuto conto della gravità dell'ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – verificare, alla luce dei motivi di interesse pubblico rilevante di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della suddetta direttiva e nel rispetto delle condizioni previste in quest'ultima disposizione, se l'inserimento di detto link nell'elenco dei risultati, visualizzato in esito ad una ricerca effettuata a partire dal nome della persona in questione, **si riveli strettamente necessario per proteggere la libertà di informazione degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a tale pagina web mediante una ricerca siffatta, libertà che è sancita all'articolo 11 della Carta.**

## 2. Corte di Giustizia UE causa C-507/17 - Google v. CNIL 2019 - territorialità

- L'articolo 12, lettera b), e l'articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, **è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri**, e ciò, se necessario, in combinazione con misure che, tenendo nel contempo conto delle prescrizioni di legge, permettono effettivamente di impedire agli utenti di Internet, che effettuano una ricerca sulla base del nome dell'interessato a partire da uno degli Stati membri, di avere accesso, attraverso l'elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca, ai link oggetto di tale domanda, o quantomeno di scoraggiare seriamente tali utenti.



### 3. Caso 18-1. Una possibile soluzione GPDP provv. n. 557 del 2017

- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ordina a Google di rimuovere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, gli URL tuttora deindicizzati fra i risultati di ricerca ottenuti digitando il nome e cognome del ricorrente, sia nelle versioni europee che extraeuropee, estendendo tale attività anche agli URL già deindicizzati nelle versioni europee di Google

### 3. Caso 18-1. Una possibile (opposta) soluzione - Trib. Milano 5 settembre 2018, in *Danno e resp.*, 2019, 122

- Qualora siano divulgati in rete dati personali relativi a un soggetto che rivesta un ruolo nella vita pubblica (nella specie, sedicente docente universitario candidato alle ultime elezioni politiche), con informazioni di rilievo penale che allo stato non possono ritenersi inesatte e appaiono di sicuro interesse pubblico (in quanto contenute in inchieste giornalistiche che descrivono l'interessato come autore di ripetute molestie ai danni di donne che hanno subito diversi atti di cyberstalking), va revocato il provvedimento del garante per la protezione dei dati personali che, su istanza del soggetto stesso intesa a denunciare il vulnus alla sua reputazione, aveva ordinato a un gestore di motore di ricerca di provvedere alla deindicizzazione su scala globale degli url indicati nel ricorso introduttivo.

### 3. Caso 18-2. Una possibile soluzione - Cass., ord., 19 maggio 2020, n. 9147, in *Foro it.*, 2020, I, 2671

- Va cassata la sentenza di merito che, in parziale accoglimento di un ricorso avverso la pubblicazione, su una testata giornalistica on line, della notizia (riportata col titolo: «Truffa Asl di Teramo per fornitura di protesi, patteggia otto mesi») relativa al patteggiamento con cui si era chiuso un procedimento penale per frode in pubbliche forniture a carico dell'amministratore di società attiva nella distribuzione di dispositivi medicali, constatata la persistenza in rete dell'articolo per effetto dell'intervenuta indicizzazione (che comportava illegittimo trattamento di dati personali e violazione del diritto all'oblio del ricorrente), aveva disposto la cancellazione della notizia, senza: a) accertare se l'intervallo di tempo (un anno e otto mesi) intercorso tra il patteggiamento e il ricorso integrasse il fattore tempo presupposto dal diritto all'oblio; b) verificare (in caso di esito positivo dell'accertamento sub a) se, rispetto alla pubblicazione della notizia giornalistica in questione e al mantenimento della sua visibilità nell'archivio della testata giornalistica e in rete a seguito di consultazione effettuata con motori di ricerca, il diritto all'oblio del ricorrente prevalesse, o non, sui perduranti diritti di cronaca giudiziaria e archiviazione documentale; c) valutare se l'applicazione della misura della deindicizzazione della notizia dai motori generalisti fosse rimedio sufficiente.

### 3. Caso 18-3

- La società editrice di un noto quotidiano mette online il proprio archivio storico, nel quale è contenuta la notizia dell'arresto, avvenuto venti anni prima, di un amministratore locale, poi assolto.  
Quest'ultimo agisce presso il giudice civile per tutelare le proprie ragioni.
- Qual è il problema?
- Qual è la soluzione del problema?  
Argomentare la soluzione esplicitando la tipologia di argomenti adottati.

# Roberto Caso

E-mail:

[roberto.caso@unitn.it](mailto:roberto.caso@unitn.it)

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robertocaso.it/>

# Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons  
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633